Firmato Da: LUNA ANTONIO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5171fa7366293130 9e30b3bdf408c322 - Firmato Da: CERRONI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48c9b52271b25827770e3d054b21

**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**
**SEZIONE FERIALE LAVORO**

Riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati

| | |
|---|---|
| Dott. Antonio Maria Luna | Presidente |
| Dott.ssa Alessandra Trementozzi | Giudice |
| Dott.ssa Laura Cerroni | Giudice rel. |

Sciogliendo la riserva assunta nella camera di consiglio del 31/07/2019 sul reclamo n. 22179/2019 R.G., proposto ex art. 669 *terdecies* c.p.c. da [redacted] con il patrocinio dei suoi Avv.ti [redacted] e [redacted] contro Anpal Servizi S.p.a.,

letto il reclamo proposto da [redacted] contro il decreto emesso dal Tribunale di Roma il 18/06/2019 nel giudizio n. 21021/2019 R.G., il quale ha disposto non luogo a provvedere sulla istanza cautelare introdotta con ricorso ex art. 669 *sexies* c.p.c.,

vista la memoria di costituzione della Anpal Servizi S.p.a., difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca e Carlo Bozzi, che ha domandato respingersi il reclamo, in quanto inammissibile ed infondato,

sentiti i procuratori delle parti e letti gli atti,

**OSSERVA**

L'odierno reclamante censura il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 21021/2019 R.G. del 18/06/2019 con il quale, rilevato che [redacted] aveva proposto istanza ex art. 669 *sexies* c.p.c. per la partecipazione al concorso per titoli ed esami di *navigator*, a quella data in corso in varie sedi a livello provinciale fino al 20/06/2019, e ritenuto che il provvedimento reso *inaudita altera parte* esaurisse tutta l'utilità del ricorso e che sullo stesso non fosse possibile provvedere, essendo le prove già in corso, dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza cautelare.

1. Reclamando il provvedimento, [redacted] ha premesso di avere presentato domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di n. 3.000 c.d. *navigator*, da assumersi per facilitare l'incontro fra i beneficiari del Reddito di cittadinanza, i Centri per l'impiego ed i datori di lavoro, esercitando la propria opzione per la Provincia di Lecco.

Ha, tuttavia, censurato l'articolo 6 dell'Avviso di selezione, il quale dispone che "*sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 3 del presente Avviso, secondo un rapporto di 1 a 20 tra posizioni ricercate e candidature pervenute su base provinciale, in ragione del miglior voto di laurea*", in quanto comportante un'illegittima discriminazione nei requisiti di accesso, su base provinciale.

Ritenuta l'illegittimità dell'articolo 6 citato, l'odierno reclamante ha adito il 12/6/2019 il Tribunale di Roma con ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 669 *sexies* c.p.c., domandando una pronuncia, eventualmente *inaudita altera parte*, che gli consentisse la partecipazione alle prove programmate nei giorni immediatamente successivi, precisando che non si trattava di tre prove diverse, da svolgersi su tre giornate, bensì di un'unica prova, consistente nella somministrazione di un test a risposta multipla, suddivisa, per l'elevato numero di candidati, su tre date.

2. Il Tribunale, tuttavia, considerate le prove ormai in corso, ha ritenuto di non poter provvedere sulla istanza cautelare, emettendo il decreto *inaudita altera parte* qui censurato ed omettendo, erroneamente, di fissare udienza per la comparizione delle parti.

3. Costituendosi, per la prima volta, in giudizio nel presente procedimento di reclamo, Anpal Servizi S.p.a. ha premesso di essere una società partecipata interamente dalla Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro, strumentale alle attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, essendo incaricata, secondo quanto previsto dal D.L. 4/2019, di provvedere alla selezione, mediante procedura pubblica, delle professionalità necessarie a favorire l'avvio del Reddito di cittadinanza.

E', pertanto, in esecuzione di tale incarico che l'odierna reclamata ha indetto uno specifico avviso di procedura selettiva pubblica, per il reclutamento delle professionalità richieste, disponendo che sarebbero stati ammessi alla selezione i candidati "*secondo un rapporto di 1 a 20 tra posizioni ricercate e candidature pervenute su base provinciale*" e "*in ragione del miglior voto di laurea*" e precisando che, all'esito della selezione, le graduatorie sarebbero state elaborate "*per ogni ambito territoriale di riferimento dell'avviso*".



Firmato Da: LUNA ANTONIO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5171fa7366293130 9e30b3bdf408c322 - Firmato Da: CERRONI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48c9b52271b25827770e3d054b21

4. L'odierno reclamante ha presentato domanda di ammissione esercitando l'opzione per l'inserimento in graduatoria nella Provincia di Lecco e, all'esito della applicazione dei criteri indicati nell'avviso di selezione, non è stato incluso tra i candidati ammessi a partecipare alla prova selettiva.

Nella Provincia prescelta, infatti, l'Avviso di selezione ha posto a bando 12 posti, con conseguente ammissione di soli 240 candidati dei 473 che hanno presentato domanda, tra i quali non è rientrato il reclamante, avendo egli riportato un voto di laurea pari a 100, inferiore a quello dell'ultimo candidato ammesso.

5. Ai fini della tutela cautelare richiesta, è opportuno rammentare che i provvedimenti d'urgenza sono volti ad evitare, in via preventiva, il pericolo che nel periodo occorrente per l'accertamento giudiziale di un diritto, che appaia fondato all'esito di istruzione sommaria (*fumus boni iuris*), questo possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile (*periculum in mora*).

Entrambi questi elementi debbono sussistere perché il Giudice possa accogliere l'istanza di parte ricorrente, il difetto di uno solo dovendo di necessità determinare il rigetto del ricorso d'urgenza.

Nel caso in esame, ritiene il Collegio che sia carente il requisito del *fumus boni iuris* del diritto fatto valere.

6. La reclamata Anpal Servizi S.p.a., infatti, è società *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delegata dall'articolo 12, comma 3, D.L. 4/2019, come modificato dalla Legge di conversione n. 26/2019, ad adottare convenzioni con le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel previsto "*Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro*", allo scopo di assicurare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia ed i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle Regioni e delle Province Autonome.

Al fine di garantire l'avvio ed il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma, l'articolo 12, comma 3, citato ha previsto la autorizzazione di spesa in favore di Anpal Servizi S.p.A., "*che adegua i propri regolamenti (...) per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le*



Firmato Da: LUNA ANTONIO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5171fa73662931309e30b3bdf408c322 - Firmato Da: CERRONI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48c9b52271b2582777 0e3d054b21424

*azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma*".

Nella organizzazione e gestione della procedura selettiva pubblica demandatale dal legislatore, Anpal Servizi S.p.A., quale società *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è, pertanto, vincolata al rispetto non già delle norme regolatrici dei pubblici concorsi per il reclutamento del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, bensì al rispetto della normativa introdotta dal D. Lgs. 175/2016, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

Nello specifico, Anpal Servizi S.p.A. è tenuta al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, D. Lgs. 175/2016, il quale prevede che "*Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*".

In difetto di specifica norma volta a regolamentare l'individuazione di collaboratori autonomi, deve ritenersi, analogicamente, applicabile la sopra citata disposizione – che appare dettata con riguardo ai lavoratori subordinati – essendo pur sempre necessario, per un soggetto interamente partecipato da pubblica amministrazione, rispettare principi essenziali per garantire il corretto impiego di risorse pubbliche.

7. Ottemperando alla prescrizione normativa, Anpal Servizi S.p.A. ha adottato il "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*", specificamente destinato alla disciplina delle modalità di reclutamento e selezione per il conferimento degli incarichi di collaborazione necessari all'attuazione del programma Reddito di cittadinanza, in esecuzione dell'articolo 12 D.L. 4/2019 (documento n. 1 della memoria).

Esclusa, in conseguenza, l'applicazione diretta dell'articolo 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001 - prevista normativamente per l'ipotesi della mancata adozione del Regolamento - la procedura di reclutamento del personale qui in esame doveva, pertanto, essere stabilita nel rispetto, oltre che dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, anche di quelli di adeguata pubblicità, modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità



Firmato Da: LUNA ANTONIO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5171fa73562931309e30b3bdf408c322 - Firmato Da: CERRONI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48c9b52271b2582777 0e3d054b21

ed assicurino economicità e celerità di espletamento, meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali, rispetto delle pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento, adeguata composizione delle commissioni esaminatrici, nonché possibilità di richiedere il possesso del titolo di dottore di ricerca.

8. L'Avviso pubblico di selezione per la ricerca di un massimo di 3.000 posizioni di c.d. *navigator*, distribuite secondo la ripartizione territoriale pubblicata in apposito allegato, ha previsto all'articolo 3, quali requisiti di ammissibilità, il possesso della laurea magistrale o specialistica ovvero del corrispondente diploma di laurea, in determinate discipline, anche conseguita all'estero, o i titoli esteri equipollenti, conseguiti in Italia (documento n. 2 della memoria).

Il successivo articolo 6, qui censurato, ha stabilito che possano essere ammessi alla selezione i candidati, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 3, nel rapporto "*di 1 a 20 tra posizioni ricercate e candidature pervenute su base provinciale, in ragione del miglior voto di laurea*".

La previsione dell'Avviso di selezione - deve innanzitutto rilevarsi - è pienamente conforme al citato Regolamento adottato da Anpal Servizi S.p.A., nel quale, all'articolo 4, è previsto che possano essere ammessi alla selezione "*i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso secondo un rapporto di almeno 10 candidature pervenute per ogni posizione ricercata su base territoriale, classificati in ragione del miglior voto di laurea*" (documento n. 1 della memoria).

Rispetto al Regolamento, l'Avviso di selezione ha, pertanto, raddoppiato il rapporto minimo previsto tra le posizioni ricercate e le candidature pervenute su base provinciale, confermandone la graduatoria in ragione del miglior voto di laurea.

9. Tanto premesso, ritiene il Collegio di non dover ravvisare, nei criteri di ammissione alla prova selettiva stabiliti dall'articolo 6 dell'Avviso di selezione alcuna violazione né del principio di imparzialità, né del principio di necessaria adozione di meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti attitudinali e professionali necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico.

E', invero, connaturata alla *ratio* della pubblica selezione per titoli ed esami l'esigenza di valutare comparativamente i candidati sulla base non solo delle espletande prove d'esame, bensì anche - ed ancor prima - dei



Firmato Da: LUNA ANTONIO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5171fa73662931309e30b3bdf408c322 - Firmato Da: CERRONI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48c9b52271b25827776e3d054b21234

Firmato Da: LUNA ANTONIO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51711a736629313109e30b3bdf408c322 - Firmato Da: CERRONI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48c9b52271b2562777 0e3d054b21434

titoli da ciascuno posseduti, in guisa da privilegiare coloro che ne posseggano di più qualificanti.

In piena aderenza a tali principi, il criterio selettivo adottato, nel reclutamento dei *navigator*, per l'ipotesi di una eccedenza di domande su base provinciale, si configura come mero parametro "mobile", idoneo a consentire la loro riduzione in virtù del maggior voto di laurea conseguito, senza che sia introdotto un voto minimo di ammissione.

D'altro canto, il voto di laurea è un idoneo indice selettivo attestante un determinato livello di preparazione dei candidati (cfr., in tal senso, TAR Lazio, sentenza n. 4782 del 2/05/2018: "... *in quanto rispondente allo scopo di individuare in via preventiva soggetti che assicurino un determinato grado di preparazione, come attestato dal voto di laurea, il quale – seppur nella variabilità dei relativi corsi e del diverso livello delle università – costituisce idoneo indice selettivo tenuto conto che, essendo unica sul territorio nazionale l'articolazione dei voti di laurea, devono ritenersi le votazioni tra loro comparabili fintanto che non giungano interventi normativi che dispongano diversamente quanto a valenza dei voti rispetto alle singole realtà universitarie*"), sicché la formazione della graduatoria degli ammessi alla prova selettiva secondo l'ordine decrescente del voto di laurea conseguito, lungi dall'introdurre uno sbarramento ad un voto predeterminato, rappresenta un criterio non irragionevole di preselezione dei candidati, in virtù del titolo maggiormente qualificante posseduto.

10. D'altro canto, l'articolo 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001 - cui le procedure selettive pubbliche bandite dalle società a partecipazione pubblica debbono ispirarsi, per l'espresso richiamo operato dall'articolo 19, comma 2, D. Lgs. 175/2016 - indica esplicitamente, tra gli altri, il principio della celerità di espletamento e non è chi non veda che l'ammissione indiscriminata alle prove di esame di tutti i canditati che abbiano presentato domanda comporta il rischio di un numero di ammessi sproporzionato in rapporto al numero dei posti messi a concorso.

La loro limitazione con la previsione di un numero massimo, multiplo dei posti banditi – qui su base provinciale – risponde alla apprezzabile esigenza di rendere più celeri le operazioni di correzione delle prove d'esame e di formazione delle graduatorie, in un'ottica di maggiore efficienza.

11. Né, parimenti, può in alcun modo censurarsi la articolazione su base provinciale della procedura selettiva, essendosi ragionevolmente inteso privilegiare il criterio di collegamento territoriale dei candidati con

una determinata Provincia, nella positiva considerazione del loro radicamento sul territorio, posto che la ricercata figura di c.d. *navigator* "*svolge una funzione di assistenza tecnica agli operatori dei CPI impiegati nel supporto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso di inclusione socio-lavorativa improntato alla reciproca responsabilità per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia*" (articolo 2 dell'Avviso di selezione).

Lo stesso articolo 12, comma 3, del D.L. n. 4/2019 ha, infatti, previsto che il "*Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro*" sia adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione congiunta dei fabbisogni di risorse umane e strumentali di ciascuna regione e provincia autonoma.

È, altresì, previsto che il Piano debba individuare "*le Regioni e le Province Autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori*", dovendo pertanto Anpal Servizi S.p.A. adeguarsi a tali previsioni, stipulando convenzioni con le singole amministrazioni regionali e provinciali per la definizione delle modalità di intervento dei contingenti di risorse umane individuati.

È, così, definitivamente confermata la autonoma individuazione del fabbisogno di dotazione organica per ciascuna amministrazione regionale e provinciale, come numericamente esplicitata nell'Allegato all'Avviso di selezione, sicché non residua dubbio sulla avvenuta instaurazione di distinte procedure selettive pubbliche su base territoriale, per la ricerca, in ciascuna, del contingente di risorse umane ritenuto necessario.

D'altro canto, è coerentemente previsto che, al termine delle operazioni di selezione, siano pubblicate autonome graduatorie per ciascuna Provincia, sicché l'unico avviso di selezione a carattere nazionale, con convocazione di prove d'esame scritte in un'unica sede, ha avviato, di fatto, plurime procedure selettive a carattere provinciale, necessariamente parametrate all'effettiva esigenza di personale di ciascuna.

12. In conseguenza, la comparazione tra candidati partecipanti a differenti procedure selettive, in diverse province, è del tutto irrilevante, né può dare adito a censure di difetto di imparzialità o di illegittima discriminazione nei requisiti di accesso, essendo ciascuna selezione intesa



Firmato Da: LUNA ANTONIO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5171fa7366293130 9e30b3bdf408c322 - Firmato Da: CERRONI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48c9b52271b2582777 0e3d054b21

ad individuare, ai fini della assunzione, i migliori fra i soli candidati che abbiano fatto domanda per i posti ivi messi a concorso.

Il principio di non discriminazione, infatti, è inteso a consentire a tutti gli individui una prospettiva uguale ed equa che consenta loro di accedere alle opportunità disponibili in una società, con la conseguenza che tutti coloro che si trovano in situazioni analoghe hanno diritto di ricevere un trattamento simile e non possono essere trattati in modo meno favorevole in ragione di una particolare caratteristica protetta che li contraddistingue.

Tale non è, tuttavia, il caso in esame, nel quale non v'è censura di discriminazione o ipotesi di illegittima applicazione dei criteri previsti dall'Avviso di selezione all'interno di una graduatoria provinciale, bensì si pretende una inammissibile comparazione dei requisiti di accesso nelle distinte procedure di selezione.

13. Non si condivide, pertanto, la considerazione, espressa nei due precedenti sommari prodotti da parte reclamante, secondo cui la concreta ammissione dei singoli candidati finirebbe per dipendere da fattori casuali, aleatori e non predeterminabili, quali sono quelli dipendenti dal numero di candidati che avranno richiesto di partecipare in relazione a ciascuna provincia, con conseguente svilimento del requisito del più alto voto di laurea, diversamente valorizzato a seconda del contesto provinciale di riferimento (decreto *inaudita altera parte* del Tribunale di Catania del 17/06/2019).

Invero, la partecipazione ad una procedura di selezione pubblica è sempre soggetta a fattori casuali e non predeterminabili, corrispondenti al numero, alla preparazione, ai titoli e spesso all'età degli altri candidati, senza che per questo possa lamentarsi la violazione del principio di imparzialità o l'illegittima discriminazione nei requisiti di accesso, essendo, *a contrario*, chiaro indice della sua trasparenza.

14. Non è, infine, pertinente il richiamo alla pronuncia del TAR del Lazio n. 2112/2019, la quale ha annullato un bando di concorso pubblico sulla ritenuta presenza di clausole immediatamente escludenti - voto minimo di laurea - delle quali l'Amministrazione non aveva giustificato la necessità, trattandosi di fattispecie inerente una procedura selettiva nazionale per concorso pubblico alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, cui non può ricondursi l'avviso di selezione bandito da Anpal Servizi S.p.a..

15. Infine, neppure è condivisibile la ritenuta sussumibilità del profilo professionale dei nuovi *navigator* nella ottava qualifica funzionale,



Firmato Da: LUNA ANTONIO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51711a73662931309e30b3bdf408c322 - Firmato Da: CERRONI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48c9b52271b2582777 0e3d054b21

nella impossibilità della verifica in concreto delle mansioni di loro competenza, in quanto non suffragata da alcun elemento deducibile dal dato testuale della norma di riferimento.

16. Sulla scorta delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che sia carente, nella fattispecie, il necessario requisito del *fumus boni iuris* del diritto fatto valere, con conseguente rigetto del reclamo, senza necessità di scrutinio della eventuale sussistenza dell'ulteriore requisito del *periculum in mora.*

17. La giustificata presentazione del reclamo a fronte della mancata fissazione dell'udienza da parte del primo giudice, la assoluta novità della questione e la rilevata presenza di precedenti contrari, pur resi *inaudita altera parte*, consente la integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Rigetta il reclamo.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 31/07/2019.

Il Giudice estensore
Laura Cerroni

Il Presidente
Antonio Maria Luna



Firmato Da: LUNA ANTONIO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5171fa7366293130 9e30b3bdf408c322 - Firmato Da: CERRONI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48c9b52271b25827770e3d054b21434